



ORGANIZADORES

ANA CAROLINA GONDIM DE A. OLIVEIRA
EMÍLIO SANTORO
MARIA LUÍZA P. DE ALENCAR MAYER FEITOSA

TEORIAS DOS DIREITOS HUMANOS, DIREITO E SOCIEDADE

GENEALOGIA E PROSPECTIVAS
DO PENSAMENTO JURÍDICO

Teorias dos direitos humanos, direito e sociedade:
genealogia e perspectivas do pensamento jurídico



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA**

Reitora MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ
Vice-Reitora BERNARDINA MARIA JUVENAL FREIRE DE OLIVEIRA

Pró-Reitora PRPG MARIA LUIZA PEREIRA DE ALENCAR MAYER FEITOSA



EDITORA UFPB

Diretora IZABEL FRANÇA DE LIMA
Supervisão de Administração GEISA FABIANE FERREIRA CAVALCANTE
Supervisão de Editoração ALMIR CORREIA DE VASCONCELLOS JÚNIOR
Supervisão de Produção JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS FILHO

CONSELHO EDITORIAL

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (Ciências Agrárias)
ELIANA VASCONCELOS DA SILVA ESVAEL (Linguística, Letras E Artes)
FABIANA SENA DA SILVA (Interdisciplinar)
GISELE ROCHA CÔRTEZ (Ciências Sociais Aplicadas)
ILDA ANTONIETA SALATA TOSCANO (Ciências Exatas e da Terra)
LUANA RODRIGUES DE ALMEIDA (Ciências da Saúde)
MARIA DE LOURDES BARRETO GOMES (Engenharias)
MARIA PATRÍCIA LOPES GOLDFARB (Ciências Humanas)
MARIA REGINA VASCONCELOS BARBOSA (Ciências Biológicas)

ANA CAROLINA GONDIM DE A. OLIVEIRA
EMÍLIO SANTORO
MARIA LUÍZA P. DE ALENCAR MAYER FEITOSA
(ORGANIZADORES)

TEORIAS DOS DIREITOS HUMANOS, DIREITO E
SOCIEDADE: GENEALOGIA E PROSPECTIVAS DO
PENSAMENTO JURÍDICO

João Pessoa
Editora UFPB
2019

Direitos autorais 2020 – Editora UFPB

Efetuada o Depósito Legal na Biblioteca Nacional,
conforme a Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À EDITORA UFPB

É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio

A violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998)
é crime estabelecido no artigo 184 do Código Penal

O conteúdo desta publicação é de inteira responsabilidade do autor

Impresso no Brasil. Printed in Brazil

Projeto Gráfico Editora UFPB

Editoração
Eletrônica e Design
da Capa

Imagens da Capa

T314 *Teorias dos direitos humanos, direito e sociedade: genealogia e perspectivas do pensamento jurídico / Ana Carolina Gondim de A. Oliveira, Emilio Santoro, Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa (organização) – João Pessoa: Editora UFPB, 2019. 399p. : il.*

ISBN: 978-85-237-1502-1

1 Direitos Humanos. 2. Teorias dos Direitos Humanos. I . Oliveira, Ana Carolina Gondim de A. II. Santoro, Emilio. III. Feitosa, Maria Luiza Alencar Mayer. IV. Título.

UFPB/BC

CDU 342.7

EDITORA UFPB

Cidade Universitária, Campus I, Prédio da editora Universitária, s/n
João Pessoa – PB

CEP 58.051-970

<http://www.editora.ufpb.br>

E-mail: editora@ufpb.br

Fone: (83) 3216.7147

Editora filiada à:



Associação Brasileira
das Editoras Universitárias

Livro aprovado para publicação através do Edital Nº 01/2019, financiado pelo Programa de Apoio a Produção Científica - Pró-Publicação de Livros da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba.

SUMÁRIO

Prefácio9

Título I

Violações de Direitos Humanos e Acesso à Justiça

AS LINGUAGENS DO (IN)VISÍVEL: DO CURTA-METRAGEM PARAIBANO “CRUA” AOS INSTRUMENTOS POLÍTICOS DE VISIBILIDADE DE MULHERES QUE TRABALHAM COM PROSTITUIÇÃO SEXUAL..... 23

Eduardo Ramalho Rabenhorst

Maria Luíza Caxias Albano

INCONFORMIDADES ENTRE A RESOLUÇÃO Nº 213/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A REALIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA EM JOÃO PESSOA-PB.50

Gustavo Barbosa de Mesquita Batista

Lucas de Oliveira Bernardo

Marília Maria Teixeira Nunes

Paloma Alcoforado Bessa

Sophia Brito Lira Germoglio

LEI MARIA DA PENHA, TRANSEXUALIDADE E TRAVESTILIDADE: OS RUÍDOS DE UMA PAUTA NAS TRAMAS DO ESTADO 83

Adriana Dias Vieira

Tuanny Soeiro Sousa

O DIREITO COMO PRÁTICA SOCIAL E A LUTA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: REFLEXÕES SOCIOLÓGICAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE, PELO ACESSO À CANNABIS SATIVA MEDICINAL NO BRASIL 105

Lucas Lopes Oliveira

Luciano Nascimento Silva

Título II

Pluralismo, Não-discriminação e Direitos Humanos de Refugiados e Migrantes

DIGNITÀ, PLURALISMO, ANTIDISCRIMINAZIONE. DECODIFICARE LE DISCRIMINAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI 122

Sofia Ciuffoletti

DIREITO HUMANO, DIREITO AO REFÚGIO E ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL 162

Ana Carolina Gondim de Albuquerque Oliveira

Maria Luiza P. Alencar Mayer Feitosa

Tiago Medeiros Leite

(IM)POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA O/A VENEZUELANO/A ABRIGADO/A 188

Cárita Chagas Gomes

MINORI MIGRANTI. IL NOSTRO FUTURO VULNERABILE 208

Lucia Re

Título III

Direito ao Desenvolvimento, Direito Internacional, Sul Global e Paz Internacional.

**DEMOCRACIA E VONTADE: O EQUÍVOCO DOS
ENGANADOS E A DEGENERESCÊNCIA DOS
CORROMPIDOS..... 228**

*Ana Carolina Monteiro Lins de Albuquerque e Souto
Fredys Orlando Sorto*

**GLOBALIZAÇÃO NO SÉCULO XXI: DESAFIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE GLOBAL..... 253**

*Márcio Flávio Lins de Albuquerque e Souto
Rômulo Rhemo Palitot Braga*

**NOTAS SOBRE A PAZ INTERNACIONAL E A
INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.... 277**

*Rômulo Rhemo Palitot Braga
Tâmisa Rúbia Santos do Nascimento Silva*

SUL DIRITTO ALL'EQUILIBRIO CLIMATICO..... 297

Katia Poneti

WELFARE, POVERTÀ E CORREZIONALISMO 347

Giuseppe Caputo

WELFARE, POVERTÀ E CORREZIONALISMO

1 PREMESSA. WELFARE E GOVERNO DELLA POVERTÀ

L'origine dell'attuale modello teorico di penitenziario basato sull'idealtipo correzionalista, formalizzato nel contesto europeo dalla *European prison rules* (Consiglio d'Europa 1987 e 2006) e a livello mondiale dalle *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nazioni Unite 1955 e 2015), è stato elaborato attraverso un lungo ed incerto processo riformista che va inquadrato e spiegato nel più ampio contesto dell'affermazione dello Stato sociale. In effetti il movimento riformista che ha dato luce al carcere basato sul paradigma rieducativo ha risentito, ai suoi albori, del condizionamento di una nuova narrativa solidaristica dettata dalla società del benessere che proponeva nuove politiche sociali che considerano la povertà e la disoccupazione come fenomeni fisiologici dell'industrializzazione e dell'economia di mercato. Non più

*Ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario "L'altro diritto". È titolare di una borsa di ricerca sull'insegnamento clinico del diritto presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze. E-mail: giuseppe.caputo@unifi.it.

come responsabilità individuale dovuta ad un vizio morale (approccio liberale) o come un inadempimento ad un dovere sociale (approccio dello stato sociale totalitario), bensì come un rischio prevedibile e ammortizzabile ricorrendo ad un sistema assicurativo e previdenziale pubblico.

L'idealtipo di penitenziario rieducativo è il precipitato di una nuova teoria dell'ordine sociale basata su un nuovo modello antropologico di individuo: cittadino, lavoratore salariato e consumatore. Il contesto in cui si è sviluppata la nuova narrativa correzionalista è, infatti, quella di un interventismo pubblico che ambiva ad un ideale distribuzione universale del benessere mediante un dispositivo di cittadinanza sociale che consentisse il superamento della povertà. Si ambiva a superare l'ordine liberale classico, ispirato all'ideale del *laissez fair* ed al principio di responsabilità individuale, in favore di un nuovo ordine sociale inclusivo e solidaristico, basato su un nuovo concetto di cittadinanza – che denomineremo “sociale” – e di lavoro – che definiremo “salariato” (POLANYI, 1974). Si immaginava che lo Stato, anche attraverso strumenti macroeconomici di governo dell'economia ispirati alla dottrina keynesiana, potesse

ambire alla piena occupazione anche assumendosi dei rischi ed indebitandosi proprio come un qualsiasi attore economico. Ma soprattutto si proponeva di superare quell'approccio afflittivo al governo della povertà che aveva caratterizzato molte delle politiche adottate dagli Stati liberali europei che avevano criminalizzato le condotte più tipiche delle classi subalterne sottoponendole a una dura repressione penale. Con il superamento del liberalismo, si affermava un nuovo approccio al governo della povertà, ispirato in Europa dal nuovo modello inglese socialista liberale che teneva insieme⁷⁴ il progetto di un sistema universalistico di assicurazione sociale che tutelasse gli individui dai principali rischi connessi alla sopravvivenza in una economia di mercato (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e malattia) con il principio liberale della *less eligibility* riproposto, però, in una versione aggiornata e non

⁷⁴ Una delle prime e più note innovazioni in tale direzione è rappresentato dal Piano Beveridge basato sul Rapporto *Social insurance and allied services* che mutò radicalmente l'approccio al tema delle politiche pubbliche di gestione della povertà (BEVERIDGE, 2010) e pose indirettamente le basi per la riforma in senso progressista del sistema penitenziario occidentale.

afflittiva rispetto a quella del *Poor law system* ottocentesco⁷⁵.

Per comprendere la natura delle nuove strategie di governo è importante tenere presente che il nuovo compito che si assume lo Stato sociale non è semplicemente quello di redistribuire la ricchezza, ma quello di essere “riduttore di rischi sociali” (CASTEL, 2004, p. 27). I diritti sociali alla previdenza ed all’assistenza diventano lo strumento attraverso cui lo Stato delimita il campo delle rivendicazioni sociali legittime e promuove un ordine sociale basato sul lavoro ed il consumo.

Oltre a ciò, mediante la sanità pubblica, si garantisce il diritto ad una protezione universale contro la malattia, mentre si promuovono l’istruzione e la formazione come strumenti per l’inclusione sociale e per l’accesso al mercato del lavoro. Con lo Stato sociale si verifica, dunque, uno sviluppo ed ramificazione della governamentalità che

⁷⁵L’aiuto pubblico era ora subordinato allo svolgimento di un lavoro nelle *workhouses* che doveva esser svolto secondo la regola della *less eligibility*, ovvero doveva risultare più faticoso di quello svolto in libertà e secondo condizioni economiche più sfavorevoli, in modo da non risultare in alcun modo desiderabile. La regola della *less eligibility*, ispirata dalla riflessione dell’utilitarismo benthamiano, è costantemente utilizzata per analogia anche per determinare le condizioni di detenzione ed il livello di protezione dei detenuti che, in ogni caso, devono essere inferiori a quelle della classe più povera in libertà per assicurare la funzione deterrente della pena.

arriva a toccare tutti gli ambiti della vita (FOUCAULT, 2005). A partire dalle tecniche di socializzazione del rischio lo Stato sociale estende ulteriormente il controllo biopolitico sulla popolazione: i diritti sociali, ha sostenuto Ewald aggiornando l'analisi foucaultiana alle dinamiche del *welfare*, altro non sono che nuovi dispositivi di governo del vivente (EWALD, 1986, p. 55).

Con lo Stato sociale si verifica un epocale cambiamento del ruolo dello Stato che da soggetto deputato alla mera "protezione civile" degli individui proprietari si trasforma in "protettore sociale", anche degli individui non-proprietari (CASTEL, 2004, p. 4-6)⁷⁶. Nello stato liberale la valorizzazione della proprietà come strumento unico di inclusione sociale e di successo economico aveva portato ad una totale indifferenza nei confronti degli individui non-

⁷⁶ Ci troviamo, sostiene Castel, di fronte ad una ulteriore espansione - in senso orizzontale - di quel processo di individualizzazione avviatosi con la modernità. Con la modernità lo statuto dell'individuo era cambiato radicalmente, esso venne riconosciuto "di per se stesso, indipendentemente dalla sua iscrizione in ambito collettivi". Hobbes aveva sottolineato i rischi e le insicurezze di una società fondata sull'individuo ed aveva teorizzato il *Leviatano* proprio per garantire una forma di protezione totale: "esigenza che dipende da un bisogno di sicurezza che ha profonde radici antropologiche". Lo Stato, mediante il monopolio dell'uso della forza, aveva liberato gli individui e consentito loro di vivere senza paura nella loro sfera privata. Con il liberalismo si era ritenuto, però, che fosse la sola proprietà l'istituzione sociale per eccellenza in grado di consentire di vivere in società liberamente.

proprietari che erano considerati come immorali. Questa concezione aveva portato a politiche di trattamento afflittivo della povertà basate sul dispositivo di assistenza caritatevole da un lato e di repressione penale dall'altro. Al contrario, nello Stato sociale alla povertà viene riconosciuto uno statuto legale che impone un dovere di protezione a carico dello Stato e di integrazione degli individui appartenenti alle classi povere inclusi quelli che violano le leggi.

La sfida che lo Stato sociale affronta, dunque, è quella di andare oltre la protezione civile degli individui proprietari, per assicurare una nuova forma di protezione universale, denominata appunto "sociale", ai non proprietari. Esso nasce come strumento di regolazione della povertà a fini economici, dal momento che nei periodi di crisi economica ha la funzione di contenere disoccupazione e conflitti sociali, mentre in quelli di prosperità quello di assicurare manodopera a basso costo per le imprese, grazie ai programmi di sostegno ai salari (PIVEN, 1993). Si punta in tal modo al duplice obiettivo di contenere la conflittualità sociale ed assicurare l'integrazione delle classi subalterne, senza il necessario ricorso a politiche penali repressive della povertà come avveniva in epoca liberale. Infatti, nel

modello di inclusione sociale welfaristica, lo Stato si fa comunità che, in cambio dell'adesione ad un ordine basato sul lavoro, si fa carico di socializzare i rischi ed attenuare l'insicurezza sociale. Si fa strada così una nuova visione consensualistica e solidaristica dell'ordine sociale. Idealmente si può sostenere che l'obiettivo ultimo è quello dell'abolizione del bisogno (BEVERIDGE, 2010, p. 48-51) e quello del superamento degli ostacoli che impediscono una vita comunitaria ordinata e basata sul lavoro, la libertà e la responsabilità individuale (BEVERIDGE, 2010, p. 131). La visione lavorocentrica liberale viene ridiscussa secondo una teoria consensualistica, debitrice della visione sociale di Durkheim (1971), secondo cui il lavoro può divenire base dell'armonia sociale a condizione che esso sia realmente percepito come un'attività degna e che abbia riconoscimento ed approvazione sociale (MARSHALL, 1976, p. 187). Il lavoro secondo la concezione consensualista già proposta da Durkheim (1971, p. 210 ssg.), che ispirerà i fautori dello Stato sociale, deve andare oltre il mero il sinallagma contrattuale per abbracciare una visione solidaristica e comunitaristica della società.

Lo Stato sociale, dunque, con la sua pretesa di assicurare una protezione sociale che accompagni gli individui "from

cradle to grave” (TIMMINS, 1995, p. 135) capovolge i dettami della biopolitica liberale e fonda l’ordine sociale su un nuovo tipo antropologico di individuo, ancora razionale e portatore di diritti soggettivi, ma al contempo consumatore di beni e servizi. L’intervento che lo Stato esercita mediante la previdenza sociale o le nuove forme di assistenza sociale sono, infatti, finalizzate a supportare la capacità di consumo dei beni e di servizi⁷⁷. La politica sociale, nata con l’obiettivo limitato di contenere gli effetti economici negativi del mercato, fa un decisivo salto di qualità ponendosi il ben più ambizioso obiettivo di supportare una società del benessere. Essa diventa uno strumento di socializzazione di comportamenti di consumo e uno strumento di normalizzazione degli individui che, in cambio dell’accesso al benessere, aderiscono al modello sociale del cittadino lavoratore.

Lo Stato, secondo questo paradigma, si fa agenzia di controllo sociale che mira al superamento della tradizionale dicotomia individuo/società (PARSONS, 1987). Il suo ruolo non può limitarsi ad una mediazione di interessi

⁷⁷ La politica sociale, così come viene disegnata dai primi fautori dello stato sociale, si “prefigge come obiettivo una relativa perequazione nell’accesso di ciascuno ai beni di consumo” (FOUCAULT, 2005, p. 125).

personalistici, come ritenuto dai liberali, ma va oltre arrivando a produrre politiche pubbliche che valorizzino il significato sociale alle azioni degli individui. L'azione sociale degli individui, infatti, lungi dall'essere sempre determinata dall'esterno o al contrario dall'essere frutto solo frutto di una logica individual-utilitarista, è sempre condizionata da aspettative sociali istituzionalizzate (PARSONS, 1991). Una società organizzata intorno a valori condivisi si dota di istituzioni sociali che orientano "normativamente" il comportamento degli individui, inclusi quelli poveri ed i devianti, che devono essere indotti ad interiorizzare le regole di una società basata sullo scambio tra lavoro e protezione sociale, impegno e benessere.

2 PENAL WELFARE E CORREZIONALISMO SOCIO-PEDAGOGICO

Chiariti i nuovi termini del rapporto tra Stato e governo della povertà con l'avvento del *welfare*, cerchiamo ora di comprendere come questo abbia condizionato l'evoluzione delle pratiche punitive. Per un verso possiamo sostenere che il benessere diffuso e la crescita dell'occupazione, prodotti delle politiche espansioniste del *welfare*, abbiano

portato ad un atteggiamento di maggiore tolleranza nei confronti delle minoranze che violavano la legge penale e, non a caso, nei primi 30 anni dal dopoguerra si è registrata una contrazione dei tassi di detenzione senza precedenti (PAVARINI, 1997). Per altro verso lo Stato sociale ha offerto un contesto giuridico e sociale favorevole a politiche di umanizzazione del sistema penitenziario. Nel caso italiano, ad esempio, i riformatori democratici hanno evidenziato con forza la discontinuità del nuovo modello di esecuzione penale con quello ereditato dal liberalismo così come dal totalitarismo: finalmente un carcere pienamente rispettoso dell'umanità e dei diritti dei detenuti.

Ciononostante, con lo Stato sociale non viene messa in discussione l'idea, sviluppata nel contesto dello Stato liberale, che esista un legame tra povertà e criminalità. Nello Stato liberale, infatti, in particolare grazie alle riflessioni degli utilitaristi, si era teorizzata l'idea che vi fosse una naturale relazione tra povertà e criminalità, data dal fatto che i poveri, se non sottomessi ed educati al lavoro, tendono a ribellarsi all'ordine costituito e a violare quelle norme che lo proteggono. Si era così giunti alla sovrapposizione tra le categorie di ozioso, povero e criminale, determinando una convergenza strategica tra

governo del sociale e del penale. Sulla base di tale argomento, lo Stato liberale adottava politiche sociali ed assistenziali che stimolassero l'adesione, anche ideologica, al modello dell'*homo oeconomicus* degli individui divenuti poveri per cause esterne come crisi economiche o carestie. Al contempo, però, adottava anche politiche di severa repressione penale dei poveri pericolosi, degli oziosi per inettitudine morale, le cui condotte più tipiche venivano criminalizzate dalla codificazione liberale⁷⁸. In tale contesto, il penitenziario era stato immaginato come un campo comune del governo del sociale e del penale: esso doveva essere luogo di punizione dei poveri e, al contempo, di educazione alla cultura del lavoro⁷⁹. La detenzione in regimi basati sul lavoro forzato veniva proposta come un nuovo dispositivo strategico, in grado di assicurare non

⁷⁸ Lo sviluppo dell'industria e l'aumento della ricchezza avevano portato ad una crescita degli illegalismi contro la proprietà, tipicamente commessi dalle classi povere (FOUCAULT, 1993). I codici penali adottati nel corso del XIX secolo imposero, non a caso, una severissima repressione proprio di questo tipo di reati, prevedendo pene talvolta anche più severe di quelle per i crimini di sangue.

⁷⁹ Si tratta di uno degli effetti più evidenti e contraddittori del liberalismo ottocentesco: all'introduzione dei principi di libertà e di isonomia, si è accompagnata una nuova arte di governo basata su "una formidabile estensione delle procedure di controllo, di costrizione e coercizione, destinate a costituire una sorta di contropartita e di contrappeso della libertà" (FOUCAULT, 2005, p. 68).

solo la punizione dei criminali, ma anche il taumaturgico effetto di trasformarli in cittadini laboriosi (TOCQUEVILLE, 1833).

Nello Stato sociale l'idea di fondo della teoria liberale della relazione tra povertà e criminalità non viene messa in discussione, ma trova una nuova giustificazione grazie alla teoria funzionalista. Se il povero non deve più essere oggetto di riprovazione morale, esso continua pur sempre ad essere considerato un pericolo per la società, perché un potenziale deviante. Secondo Parsons (1987) devianza e criminalità sono il prodotto del fallimento dei meccanismi di integrazione che devono essere affrontati mediante nuovi programmi sociali basati su mezzi pedagogici e risocializzanti. Non scompare, dunque, l'idea elaborata dall'utilitarismo ottocentesco di educazione della povertà ai valori dell'ordine borghese dominante.

Esistono, anche secondo i riformatori progressisti, una povertà fisiologica ed una povertà pericolosa. La prima è quella delle classi lavoratrici che, con lo Stato sociale, divengono destinatarie di programmi pubblici universali di protezione sociale e vengono integrate nel modello del cittadino-consumatore. La seconda non viene più identificata con l'ozioso, ma con il deviante che non si

adeguata alle aspettative sociali istituzionalizzate e, per tale ragione, può essere oggetto di programmi di controllo e di normalizzazione. Con l'emergere del *welfare state*, dunque, non scompare affatto quella politica di trattamento differenziale delle minoranze, in particolare di quelle escluse dal benessere, che è stato da sempre il *leitmotiv* del rapporto tra politica sociale, dal un lato, e politica penale e penitenziaria, dall'altro⁸⁰.

La teoria struttural funzionalista, dunque, proprio come aveva fatto quella positivista ottocentesca, assume l'esistenza di un ordine sociale e legale che non si cura di mettere in discussione, ma che deve essere accettato in quanto tale ed imposto con strumenti coercitivi e non coercitivi, di natura formale e non, a tutti gli individui. Con la nascita del *welfare state*, in effetti, non si mettono in discussione le proibizioni penali che restano sostanzialmente intatte e ancora orientate alla criminalizzazione delle classi povere pericolose, le cui

⁸⁰ Piven e Cloward (1993) hanno sottolineato la relativa continuità del meccanismo regolativo della povertà del *welfare* con quello dello stato assistenziale, volto a produrre l'integrazione delle classi salariate e a tenerle separate dalle classi povere non inseribili mediante il lavoro.

condotte tipiche vengono ancora punite⁸¹. Emblematico in tal senso il caso italiano dove non vengono apportate modifiche sostanziali al Codice penale, ancora oggi in vigore, che mantiene quel carattere autoritario e classista centrato sulla difesa della proprietà.

Se le proibizioni penali non vengono messe in discussione, a dover essere oggetto di revisione sono, invece, le modalità punitive che vengono ri-articolate secondo un nuovo schema che fa coesistere umanitarismo, pedagogismo sociale e tecniche correttive criminologiche. Lo scopo della punizione diviene ora quello di proteggere la società⁸² e risolvere il conflitto sociale prodotto dalla devianza e dalla criminalità, obiettivi che potranno realizzarsi solo riconvertendo tutto il sistema dell'esecuzione penale in un'agenzia di controllo e rieducazione volta alla prevenzione della recidiva. Il problema della povertà pericolosa non può più essere

⁸¹ Il sistema sociale parsoniano, dunque, non fa altro che idealizzare un modello di comunità, astruendo i meccanismi di "integrazione sociale" su tipi teorici che non sono descrittivi di tutta la realtà sociale. Essa, infatti, esclude la legittimità del conflitto sociale che definisce sempre e comunque come una deviazione dalla norma. Non è un caso, osserva Coser (1956, p. 22-33), che Parsons si riferisca spesso al conflitto usando analogie mediche e che lo concepisca con un "disease" da curare.

⁸² Questo scopo è formalizzato negli Standards delle Nazioni Unite (1955 e 2015).

risolto facendo ricorso solo a pratiche assistenziali e al carcere punitivo come avveniva nello Stato liberale, che pure non scompaiono del tutto, ma mediante un sistema di contenzione maggiormente articolato. I devianti, infatti, possono essere trattati con programmi di controllo sociale istituzionale, si pensi ad esempio ai programmi rieducativi destinati ai giovani devianti, o strumenti di natura segregativa come il manicomio; oppure, qualora violino la legge penale, essere destinati a programmi di *penal welfare* aventi finalità più o meno correttive ed includenti, come il carcere, i lavori di pubblica utilità o le misure alternative alla detenzione.

Questa nuova articolazione dei dispositivi di gestione della devianza e della criminalità non comporta una messa in discussione del carcere che resta centrale nel sistema sanzionatorio. Con il *welfare penale* si produce, però, un apparente addolcimento delle sue pratiche punitive. In primo luogo, perché il carcere viene ora descritto come una istituzione volta alla rieducazione ed al reinserimento dei detenuti a fine pena, secondo un nuovo paradigma social-consensualista che mira a far introiettare l'etica del lavoro salariato. In secondo luogo, poiché esso tende ad assumere, perlomeno sulla carta, un ruolo di istituzione a cui si

affidano solo i soggetti che non si riescono a controllare con i programmi pubblici di assistenza sociale. In terzo luogo, perché mentre il carcere viene presentato come *extrema ratio*, si inizia a sperimentare un sistema di misure alternative alla detenzione che tendono ad accentuare il carattere pedagogico dell'esecuzione penale.

Questa rinnovata razionalità delle pratiche punitive presenta una nuova immagine del carcere che sovrappone due narrazioni opposte: una positiva ed una negativa.

Quella positiva deriva da un nuovo ottimismo nella capacità riformatrice della reclusione. Si sostiene ancora che il carcere, mediante l'organizzazione di regimi detentivi basati su educazione e lavoro, possa essere in grado di far interiorizzare ai devianti quell'etica indispensabile per vivere in società nel rispetto delle regole che le istituzioni sociali non sono state in grado di trasmettergli. Al centro funzionale del sistema punitivo viene così posto il principio rieducativo secondo il quale i regimi detentivi devono essere finalizzati a realizzare un'adesione ideologica all'ordine sociale vigente. Così ad esempio, nel caso italiano con la riforma dell'ordinamento penitenziario della legge 354/1975 viene implementato un modello di esecuzione penale di tipo correzionalista. Al carcere viene affidato il

compito di analizzare le cause della devianza, che possono essere di tipo sociale, secondo l'approccio funzionalista, o di tipo psichiatrico, secondo quello criminologico. A partire da tale diagnosi dovrebbero poi essere organizzati programmi socio-pedagogici, di lavoro e di formazione professionale finalizzati al reinserimento sociale.

La narrazione negativa della nuova immagine carceraria consiste, invece, nel ribadire la natura incapacitante del carcere che, ontologicamente, viene addirittura anteposta a quella includente. Si sostiene, infatti, che la funzione imprescindibile e primaria del carcere sia quella di difendere la società⁸³. Pertanto, si ammette che di fronte a categorie di condannati inadatti ad essere inseriti mediante il lavoro ci si possa limitare ad un trattamento che abbia il solo scopo di contenerli e renderli inoffensivi per la durata della detenzione, senza dover necessariamente ambire al reinserimento lavorativo. A fronte di questa impostazione possiamo sostenere che con l'addolcimento delle pratiche punitive la funzione incapacitante del carcere, tipica dell'approccio liberale, non scompare affatto. Il carcere, pur ammantato di una nuova narrazione, di nuovi slogan che lo

⁸³ Come nel caso, ad esempio, degli *Standards* delle Nazioni Unite (1955 e 2015).

rendono accettabile nel mutato contesto politico, economico e sociale del *welfare*, tende a mantenere intatta la sua natura afflittiva e deterrente di fondo. La funzione incapacitante del carcere viene adattata ad una nuova razionalità penale che consente alla vecchia istituzione detentiva non solo di sopravvivere alle riforme, ma anzi di uscirne paradossalmente rafforzata (COHEN, 1985).

La narrazione ambigua e bipolare del carcere, presente nei sistemi di *penal welfare* europei, che oscilla tra l'estremo della neutralizzazione e quello dell'inclusione non è una novità. D'altronde anche in epoca liberale vi era un forte dibattito tra coloro i quali ritenevano che il carcere dovesse avere una funzione solo punitiva e deterrente e quelli che gli attribuivano una funzione di emenda e/o di correzione. Con ciò non intendo sostenere che, anche nel modello *welfarista*, questa contrapposizione venga riproposta negli stessi termini. In particolare, perché l'afflittività dell'istituzione carceraria, funzionale ad assicurare la deterrenza secondo la severa logica della *less eligibility*, viene ridimensionata in parte nel modello di *penal welfare*.

Questo ridimensionamento è prodotto da istanze di umanizzazione della condizione carceraria che vengono

accolte in gran parte delle nuove carte dei diritti e dei testi internazionali sul trattamento dei detenuti emanati dopo il secondo conflitto mondiale (NAZIONI UNITE, 1955 e 2015; CONSIGLIO D'EUROPA, 1987 e 2006). Per altro verso è indotto dall'ideologia della società del benessere che ha consentito di innalzare il livello di protezione da assicurare ai detenuti. Infatti, l'affermazione dell'idea che i detenuti potessero godere di diritti e di un trattamento volto al reinserimento sociale, ha da sempre vissuto in una *impasse* politica e teorica. Se, infatti, alcuni dei riformatori avevano sostenuto la necessità di reinserire i detenuti attraverso programmi di formazione professionale e garantendo loro l'accesso al lavoro, affermato la necessità del salario come strumento pedagogico di educazione alla cultura del lavoro (TOCQUEVILLE, 1833), dall'altro lato le proteste dei lavoratori liberi e dei sindacati hanno sempre indotto all'applicazione della regola della *less eligibility* secondo cui il livello di protezione dei detenuti - incluso il lavoro - doveva essere tenuto al di sotto di quello delle classi più povere per garantire lo scopo generale deterrente della punizione e la finalità pedagogica della sanzione del lavoro forzato. Con lo Stato sociale, invece, grazie alla crescita generalizzata del livello di protezione sociale, si è potuto

finalmente innalzare proporzionalmente anche quello riconosciuto ai detenuti.

Questo processo di umanizzazione del carcere, indotto dalla nuova ideologia solidaristica e correzionalista del *welfare*, non ha comportato affatto una contrazione dell'apparato penale. Come ha sottolineato Garland (1985, p. 233 ssg.), con l'emergere del *welfare state* si afferma un nuovo "regno penale". La penalità assume il compito di gestire gli scarti o i fallimenti delle politiche del *welfare*, segregandoli in istituzioni correttive e normalizzanti che li restituiscano alla società rieducati o che, in alternativa, li neutralizzino per garantire la difesa della società. A tal fine il nuovo complesso penale, chiarisce Garland, prevede nuove e più ramificate misure di controllo statale, ma lo fa secondo forme che "non sembrano essere stataliste (cfr. l'importante mediazione di agenzie di volontariato), né repressive (cfr. la nuova insistenza sulla 'anomalia' e il suo 'correzione')" (GARLAND, 1985, p. 234, trad. mia). Lo Stato sociale, dunque, tende a presentare un'immagine nuova della penalità: descrive le vecchie pratiche penali carcerarie come inumane ed afflittive, mentre presenta le nuove non solo come più umane, ma soprattutto come inclusive.

Ciò detto, non v'è dubbio, però, che la migliore qualità della repressione penale, intesa come maggiore capacità pervasiva dei dispositivi di controllo (GARLAND, 2004), si sia accompagnata anche ad una decrescita in termini quantitativi del processo di carcerizzazione (PAVARINI, 1997). L'affermazione del *welfare* ha favorito una decrescita della popolazione detenuta nella gran parte dei paesi dell'Europa continentale occidentale, perlomeno nei primi decenni del dopoguerra. Nei paesi scandinavi, ad esempio, negli anni compresi tra il 1950 ed il 1979 la media di detenuti presenti nel corso dell'anno è passata in Danimarca da 88 per 100.000 abitanti a 57, in Finlandia da 187 a 109, in Norvegia da 51 a 43; mentre la Svezia, pur mantenendosi su livelli molto bassi, ha seguito il percorso inverso aumentandola da 35 a 53 (VON HOFER, LAPPISEPPÄLÄ, WESTFELT, 2012). Secondo i dati dell'*Institute for Criminal Policy Research* (ICPR) la Francia tra il 1950 ed il 1975 ha portato il suo tasso di detenzione da 88 a 49, l'Italia da 76 a 55⁸⁴, la Spagna da 109 a 24, il Belgio da 104 a

⁸⁴ In Italia, questo fenomeno si è prodotto nonostante non siano state apportate modifiche alla legge penale e non vi siano state variazioni di rilievo nei tassi di criminalità (PAVARINI, 2000), a conferma della relativa indipendenza del tasso di detenzione sia dai divieti penali che dall'andamento della criminalità.

67, l'Olanda da 54 a 24⁸⁵. Questo processo di deflazione carceraria è stato favorito da quel rinnovamento del vocabolario punitivo (GARDLAND, 1985), il cui addolcimento ha alleggerito la richiesta repressiva nei confronti dello Stato (PAVARINI, 2000) e, nel caso italiano, ha portato ad una lunga serie di provvedimenti clemenziali (MAZZACUVA, 1976).

Una ipotesi esplicativa di questo fenomeno di decrescita dell'incarcerazione è quella secondo cui una società di tipo inclusivo, come quella in cui si andava sviluppando il primo *welfare* nel dopoguerra, tende a sviluppare un maggior grado di tolleranza nei confronti delle minoranze devianti e a pretendere dagli apparati di controllo meno interventi punitivi (YOUNG, 1999; PAVARINI, 2000). L'allentamento della richiesta repressiva nei confronti del potere giudiziario e di polizia avrebbe così indotto una decrescita dei tassi di incarcerazione, non programmata mediante scelte di politica penale e penitenziaria. Il contesto in cui questo fenomeno si è prodotto è, non a caso, quello di una importante crescita economica e di elevato ottimismo nella

⁸⁵ I dati sulla popolazione detenuta mondiale dell'ICPR sono disponibili sul sito <<http://www.prisonstudies.org>>, alla pagina dedicata al *World prison brief data*.

capacità del nuovo ordine politico welfaristico di portare benessere e ridurre il conflitto sociale. Si riteneva che lo stato sociale avrebbe portato alla piena occupazione e avrebbe così progressivamente risolto il problema dell'ordine assimilando "i devianti dai margini al corpo della società" (YOUNG, 1999, p. 5). Che la nuova centralità del lavoro salariato, ristabilita mediante gli incentivi del *welfare*, avrebbe restaurato un ordine basato sull'economia e sul mercato (PIVEN, CLOWARD, 1993), stavolta duraturo perché garantito dallo Stato e non più lasciato alla casualità del *laissez faire*, rendendo così residuale il ricorso all'apparato repressivo.

3 WELFARE LIBERALE, POVERTÀ E RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Già partire dagli anni 1970 le teorie funzionaliste e quelle criminologiche che erano alla base del modello correzionalista welfarista sono entrate in crisi e divenute oggetto di forti critiche. Crisi di risultati - prodotta dal mancato abbattimento del tasso di recidiva promessa dai sostenitori del welfarismo penale - che ha favorito il riemergere di teorie neoliberali che hanno sostenuto un

ritorno a modelli punitivi meramente retributivi e non più rieducativi. Ma anche crisi del modello teorico criminologico di riferimento che era oggetto di forte criticata da parte delle teorie cosiddette revisioniste, della criminologia critica e del garantismo penale. Più in generale possiamo ricondurre la messa in discussione del welfarismo penale ad un contesto generale di critica alle politiche dello Stato sociale che ne avevano caratterizzato la storia dei primi trenta anni. Critica che in Europa ha determinato la transizione da un tipo di *welfare* formalmente universale ed inclusivo verso un *welfare* liberale che torna a considerare la povertà come un affare individuale il cui superamento può essere sì stimolato con politiche pubbliche, ma non più volte a creare posti di lavoro bensì a favorire l'occupabilità degli scarti del mercato mediante programmi di formazione professionale e di *workfare*.

Sono ovviamente molteplici ed estremamente articolate le ragioni della crisi del *welfare* ed esiste una ampia letteratura a riguardo che sarebbe impossibile sintetizzare qui in maniera esaustiva. Oltretutto va sottolineato che forse non sarebbe neppure corretto parlare di crisi, dal momento che, perlomeno in riferimento al periodo che va

dalla fine degli anni '70 fino alla fine degli anni '80, bisognerebbe riferirsi ad una evoluzione delle modalità di intervento welfariste. Ciò detto, vale la pena tracciarne le coordinate essenziali, per meglio comprendere gli effetti che si sono prodotti sulle politiche di governo della povertà e della devianza. Esping (2000, p. 12) ha chiarito come la storia del *welfare* abbia conosciuto diversi momenti di relativa crisi sin dalla sua nascita. Alcuni di questi sono contestuali al periodo della affermazione ed espansione del movimento welfarista e sono dovuti principalmente, ma non solo, a fattori endogeni: negli anni '50 al timore che un eccessivo interventismo pubblico potesse frenare lo sviluppo del mercato e negli anni '60 alla critica di eccessiva burocratizzazione ed incapacità di realizzare l'uguaglianza sostanziale. Negli anni '70 ed '80, invece, le difficoltà incontrate dai regimi di *welfare* sono legate direttamente a verificarsi di crisi economiche - in particolare prodottesi a partire dagli shock petroliferi dell'inizio degli anni '70 - che hanno portato ad un aumento inaspettato della spesa sociale per far fronte alla crescita incontrollata della disoccupazione.

La crisi fiscale dello Stato ha portato ad una duplice contestazione delle strategie macroeconomiche e sociali del

welfare. Da un lato si iniziarono a criticare gli eccessivi costi del *welfare* che, inevitabilmente, avevano portato anche ad un aumento della pressione fiscale e ad un eccessivo burocratismo (JESSOP, 1993, p. 70). Mentre l'accelerazione nella diffusione di nuove tecnologie ha trasformato il rapporto tra tecnologia ed occupazione da "circolo virtuoso" in grado di accrescere sviluppo economico ed occupazione, come nel periodo fordista, a "spirale viziosa" (GALLINO, 1998, p. 11) che ha messo in crisi la capacità dei sistemi economici di produrre nuova occupazione. In questo contesto, i tagli alla spesa sociale prodotti dalla crisi fiscale e la sua incapacità di far fronte ai nuovi fenomeni di disoccupazione e povertà, hanno fatto riemergere quel conflitto sociale la cui pacificazione era stata uno dei principali risultati prodotti dallo Stato sociale del dopoguerra e che aveva favorito quel processo di decarcerizzazione verificatosi nel primo trentennio di storia del *welfare* di cui abbiamo detto sopra.

All'inizio degli anni 1970, sulla scia di questa crisi hanno ripreso vigore le teorie politiche ed economiche - rispettivamente dette neo-liberali e neo-liberiste - basate ancora sui principi della autonomia individuale e del *laissez faire*. La critica liberale allo stato sociale ne ha contestato

da un lato l'effettività delle *policies* e delle teorie economiche di riferimento, dall'altro la legittimità di fondo e la compatibilità rispetto allo stato di diritto. Ma soprattutto ha proposto di tornare a considerare povertà e disuguaglianza come fenomeni ineluttabili che non possono essere affrontati con il "miraggio" dell'uguaglianza (HAYEK, 2010, p. 286) o quello delle pari opportunità (p. 289)⁸⁶. Nella prospettiva neo-liberale il governo deve solo limitarsi a "mantenere la legalità e l'ordine, far rispettare i contratti privati, favorire la concorrenza nel mercato" (FRIEDMAN, 2010, p. 34).

Il definitivo colpo di grazia alle pretese degli Stati sociali novecenteschi europei di agire da protagonisti nell'economia come riduttori del conflitto sociale è venuto dal fenomeno della globalizzazione. La definizione più celebre si deve sicuramente a Giddens (1994, p. 71) che la definisce "come l'intensificazione di relazioni sociali

⁸⁶ La critica hayekiana allo stato sociale riporta in auge alcune argomentazioni del liberalismo classico che, in verità, sono poi sviluppate seguendo direttive in parte diverse da dottrine economiche "neoliberiste" sulla scia della crisi economica del 1973. Tra gli economisti che maggiormente hanno influenzato tale sviluppo vi è senza dubbio l'economista Milton Friedman il quale già nel 1951-ricchiama esplicitamente le argomentazioni del liberale inglese Dicey - aveva accusato i governi post-bellici, di destra e come di sinistra, di essere caduti nella trappola del collettivismo.

mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa”

Con la globalizzazione la ricchezza degli Stati nazionali non è più favorita mediante la cura delle rispettive popolazioni, prima considerate il fattore motore di crescita. Piuttosto essa dipende dalla capacità degli Stati di attrarre imprese ed investimenti che ora si spostano in un mercato globale⁸⁷. Mentre lo stato sociale aveva lo scopo di proteggere alcuni aspetti della vita economica e sociale dalle forze del mercato, lo “stato competitivo” riporta dentro il mercato quegli elementi che erano stati sottratti alla sua influenza secondo la strategia delle *decommodification* (ESPING-ANDERSEN, 2000), con l’obiettivo di favorire la competizione del sistema paese su scala internazionale (CERNY, 1997, p. 259-260).

La crisi di sovranità degli Stati nazionali mette profondamente in discussione i programmi e le politiche di gestione attuariale del rischio di povertà sviluppati nel corso del primo trentennio di storia del *welfare*, nonché le

⁸⁷ La competitività su scala internazionale può essere considerata uno dei maggiori fattori di crisi dello Stato sociale keynesiano (CERNY, 1997).

correlate politiche di gestione del conflitto sociale e della devianza. I *welfare* keynesiani sviluppatisi a cavallo del primo trentennio post-bellico erano basati su un ottimismo di fondo circa la prevedibilità e controllabilità dei principali rischi connessi all'economia di mercato inclusi quello di povertà e di disoccupazione (BECK, 2000, p. 27). Essi hanno rappresentato un tentativo di governo razionale degli azzardi che l'industrializzazione portava con sé, rischi futuri apparentemente prevedibili che venivano annullati dalla creazione di sicurezze nel presente (EWALD, 1991). La modernizzazione delle società industriali, però, ha inevitabilmente finito per generare nuovi rischi di portata globale caratterizzati da imponderabilità ed ineluttabilità, difficilmente governabili dagli Stati nazionali (BECK, 2000). Con la globalizzazione viene messa in crisi quella governamentalità che, in epoca liberale prima (FOUCAULT, 2005) e *welfarista* poi (EWALD, 1986; 1991), traeva origine dalla necessità di investire sulla popolazione che era considerata strumento di crescita della ricchezza e della forza degli stati nazionali (CASTEL, 2007, p. 383).

Oggi la ricchezza degli Stati, invece, appare sempre meno dipendente dal benessere e dalla crescita egualitaria delle rispettive popolazioni. La popolazione inizia ad assumere i

connotati di una entità fluida non più descritta secondo le tradizionali categorie, quali ad esempio le classi o gli strati sociali; ma valutata secondo criteri di mercato, quali il merito individuale e la capacità di innovazione o di adeguamento. Riappare così al centro del palcoscenico sociale il tipo antropologico dell'individuo, autonomo e responsabile delle proprie scelte, capace o meno di reggere l'impatto con la realtà economica e sociale: in ogni caso non più protetto dalla culla sino alla tomba da quel *welfare* - leviatano sociale - corresponsabile dei suoi successi come dei suoi fallimenti. Non è un caso che proprio in tale contesto fa la sua ricomparsa nella teoria del diritto penale il concetto di responsabilità individuale e si criticano con forza le teorie rieducative e preventive della pena che erano alla base del modello correzionalista e welfarista (NOZICK, 2008). L'autore di reato smette di essere considerato un disadattato sociale o un malato, per tornare ad essere un individuo razionale responsabile delle proprie azioni.

Questo fenomeno di individualizzazione ha indotto profondi mutamenti nell'organizzazione e nei sistemi di protezione sociale del lavoro, così come in quelli di gestione della povertà e della devianza. Sotto il primo profilo possiamo sostenere che se la società industriale era la

società basata sul lavoro salariato, quella globalizzata è la società del lavoro insicuro, temporaneo e flessibile (REICH, 1991; GALLINO, 2000). Se con lo Stato sociale si era compiuto quel processo, avviatosi con l'industrializzazione, di standardizzazione delle condizioni del lavoro (BECK, 2000b, p. 111), oggi sembra essere svanito quel confine netto tra disoccupazione e lavoro salariato, che ora si alternano in un continuum in cui l'insicurezza del lavoro e sul lavoro tengono gli individui sempre in bilico tra le due condizioni.

Sul piano delle politiche di gestione della povertà, negli anni '80 negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna questo fenomeno ha indotto ad un ritorno a politiche di stigmatizzazione, anche morale, della povertà (MURRAY, 1984) e si è iniziato a pretendere come condizione per l'accesso ai programmi sociali lo svolgimento di una attività lavorativa (MEAD, 1986; 1993). In Europa la critica neoliberale, perlomeno fino all'inizio degli anni '90, ha avuto una minore presa istituzionale (FERRERA, 2013) ed in ogni caso ha prodotto effetti molto più articolati. I vari modelli di *welfare* presenti in Europa sono accomunati dall'adozione, su spinta dell'Unione Europea, di nuove politiche sociali che pongono una grande enfasi sulla

nozione di selettività dell'intervento pubblico e di contenimento della spesa. Il sintomo più evidente di questo mutamento è dato dalla grande attenzione alle cosiddette politiche attive del lavoro che hanno determinato un passaggio "dalla tutela della disoccupazione alla promozione dell'occupabilità" (FERRERA, 1998, p. 108 ssg.): lo Stato non ha più il compito di garantire posti di lavoro, ma di supportare i disoccupati con programmi di formazione che rafforzino la loro capacità di competere sul mercato.

L'ascesa del neoliberalismo e la crisi delle politiche welfariste hanno comportato un ridimensionamento del dibattito intorno al tema della povertà (PROCACCI, 1998a), che è divenuta un effetto secondario accettabile, conseguenza della incapacità soggettiva ed individuale di competere. In questo contesto, le politiche pubbliche non tendono più a farsi carico della povertà utilizzando i tradizionali strumenti redistributivi del *welfare*, perché la povertà è differente dal passato. La povertà, così come abbiamo visto essere la disoccupazione, è oggi un fenomeno normale. La povertà potenzialmente riguarda tutti gli individui.

Questi mutamenti hanno inevitabilmente delegittimato anche le politiche di reinserimento sociale rivolte ai devianti e compromesso l'esistenza stessa del *welfare* penale (CAPUTO, 2017). Al carcere, infatti, era chiesto di sottoporre i devianti a programmi di lavoro e di restituire alla società individui che avessero interiorizzato l'etica del lavoro e quella del benessere. La praticabilità di tale obiettivo era legata ad una abbondanza di posti di lavoro e ad una tendenza virtuosa alla crescita economica ed occupazionale. Ma tale compito inizia pian piano ad esser percepito come una chimera e le pratiche correzionaliste a perdere di efficacia e di senso, quando si comincia a realizzare che il progresso tecnologico e l'industrializzazione non solo non sono in grado di garantire una crescita dei posti di lavoro come era stato promesso, anzi tendono ad eroderla e a produrne di sempre più dequalificata, precaria e flessibile. Così se il lavoro inizia a scarseggiare per i cittadini onesti che non violano la legge penale, come si può pensare che esso debba essere garantito ai detenuti per favorirne il reinserimento sociale?

4 WELFARE LIBERALE: CRISI O EVOLUZIONE DEL CORREZIONALISMO?

Abbiamo visto che il modello correzionalista di penitenziario, basato su lavoro e programmi rieducativi, si era affermato nella cornice della espansione del *welfare*. Non è dunque un caso che tale modello sia stato messo in discussione proprio negli anni di crisi del progetto welfarista. La crisi del correzionalismo è legata a quella dello stato sociale per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché tale crisi ha creato un terreno fertile per la messa in discussione dei modelli teorici fondativi del *penal welfare*: teorie criminologiche e struttural funzionalismo. La critica neoliberale ha gettato ombre sull'efficacia delle ricette del correzionalismo, che ha accusato di essere incapace di abbattere i tassi di recidiva, e ha proposto l'abbandono definitivo delle teorie correttive e social-preventive in favore di un ritorno a teorie meramente retributive della pena (NOZICK, 2008; VON HIRSCH, 1976). Gli autori della cosiddetta scuola neoclassica del diritto penale, invece, hanno sollevato dubbi sulla conformità dei principi rieducativi rispetto ai valori fondanti dello stato costituzionale di diritto che mal si

concilierebbero con l'idea del trattamento clinico della devianza (FERRAJOLI, 1989). Gli studi sociologici sulla "società dei detenuti" (CLEMMER, 1940; SYKES, 1958; GOFFMAN, 2001), la storiografia revisionista (ROTHMAN, 1971; FOUCAULT, 1993; IGNATIEFF, 1982) e la criminologia critica (LEMERT, 1981; MATZA, 1976; BARATTA, 1982), hanno messo in evidenza come il carcere sia un luogo inadatto a raggiungere gli obiettivi per cui era stato creato e che fosse, al contrario, una vera e propria fabbrica di delinquenza.

In secondo luogo, la crisi del *welfare state* ha reso insostenibile l'adozione di un modello di penitenziario inclusivista, in un contesto in cui si sono andate affermando nuove politiche sociali non più inclusive ma selettive e che si basavano su un rinato concetto responsabilità personale contrapposta a quella collettiva e solidaristica. La convergenza di questi atteggiamenti critici e la transizione verso il *welfare liberale* hanno avuto come risultato quello di spezzare l'idillio che si era creato tra teorie criminologiche e sistema punitivo correzionalista. Messi da parte la fiducia e l'ottimismo verso le capacità dello Stato di assicurare quella protezione sociale tanto invocata; messa in discussione l'affidabilità delle scienze sociali e

criminologiche, duramente minate dalle teorie neo-liberali così come dalla cosiddetta criminologia critica; si tende a promuovere un paradigma di penitenziario come luogo di mero contenimento e neutralizzazione dei criminali e non più luogo di trattamento e rieducazione. Al contempo riemergono nel campo penale quelle teorie liberali retributivistiche che affermano la necessità di difendere la società – pervasa ora da un diffuso e trasversale senso di insicurezza - dal crimine e dalla devianza.

Se limitiamo lo sguardo agli effetti prodotti da questo diffuso atteggiamento critico verso il correzionalismo, si può sostenere che il revisionismo è stato in qualche misura corresponsabile, insieme alla critica neoliberale, dell'affermarsi di un modello punitivo neo-retributivo che, abbandonata ogni pretesa rieducativa o risocializzante, ha portato ad una nuova estensione del sistema carcerario (WACQUANT, 2000). In particolare la critica neo-liberale, partendo da posizioni formalmente garantiste, ha finito per legittimare un crescente diritto di punire (SANTORO, 2004, p. 87), che si è manifestato con l'inasprimento delle sanzioni e la criminalizzazione di nuove condotte.

Sintomo più evidente di questa nuova punitività è la crescita dei tassi di incarcerazione che ha assunto

dimensioni globali (PAVARINI, 2002; RE, 2006) e che è connessa alla crisi dello Stato sociale e alla convergenza verso modelli di *welfare* liberale di gestione della popolazione. I tagli ai programmi sociali destinati alle classi più povere, infatti, sono coincisi con l'emergere di questa nuova punitività che ha spinto per una transizione dei vecchi utenti del *welfare* verso il sistema di controllo penale (GARLAND, 2004). Le politiche economiche e sociali di stampo neoliberale avrebbero "consolidato, anziché ridotto, la stratificazione prodotta dalla globalizzazione e da un mercato del lavoro diviso in due" (GARLAND, 2004, p. 193). L'aumento dei problemi e delle divisioni sociali che ne è scaturito ha così determinato una nuova intolleranza nei confronti della devianza ed una nuova domanda di repressione penale (PRATT, 2000).

Il terzo aspetto rilevante della complessa relazione tra il *welfare* e correzionalismo è rappresentato dal fatto che l'enfasi posta dai regimi neo-liberali sulla selettività dell'intervento sociale pubblico - tornato pesantemente a distinguere tra poveri meritevoli e non - ha indirettamente condizionato anche le politiche penali e penitenziarie di gestione della devianza. In effetti la penalità della modernità ha subito un doppio processo di espansione. Una

è quella che abbiamo visto essere rappresentata dall'espansione orizzontale o quantitativa, consistente nel progressivo allargamento della popolazione soggetta a controllo penale, sia detentivo che non detentivo. L'altra, invece, è una espansione verticale o qualitativa, consistente invece nello sviluppo di tecniche manageriali di gestione della devianza e della criminalità, articolate su categorie di rischio e non più su patologie/carenze individuali.

Così come le politiche sociali si basano oggi su criteri di selettività e di meritevolezza, allo stesso modo quelle penali e penitenziarie sembrano operare una selezione tra l'utenza basata su una analoga valutazione di *cost/benefit*. Si è affermato un nuovo paradigma penologico (*new penology*) (FEELEY, SIMON, 1992) che non punta più alla razionalizzazione dei comportamenti individuali (approccio liberale) o della comunità (approccio welfarista), ma al contenimento della probabilità che gruppi di individui "a rischio" commettano reati o tengano condotte indesiderate. Al sistema punitivo non è chiesto di includere i condannati, ma di operare in maniera selettiva. È richiesto di contenere in carcere quando il rischio di commissione di reati è elevato oppure, secondo una valutazione costi/benefici, mediante misure alternative meno costrittive ed anche più

economiche. Mentre l'intervento repressivo deve limitarsi a più blande forme di controllo esterno (lavori di pubblica utilità, misure amministrative di prevenzione, braccialetto elettronico) quando il rischio di recidiva è relativamente basso. L'escalation nella punitività dei sistemi penali, che ha riguardato tanto le sanzioni punitive come il carcere che quelle non punitive come le misure alternative (CAPLOW, SIMIN, 1999), finisce in tal modo per intrecciarsi con la crisi della governamentalità welfarista e con le nuove strategie di gestione del rischio di povertà e della devianza.

Secondo la lettura dominante in larga parte della sociologia e criminologia critica tali nuove strategie di gestione del rischio sarebbero state indotte dalla crescita della domanda di punitività verso le agenzie di controllo istituzionale (ROBERTS et al., 2003; PRATT, 2007). Il fenomeno dell'aumento dei tassi di incarcerazione e l'affermazione del carcere contenitivo andrebbero letti alla luce della crisi, se non del tramonto, del programma correzionalista del welfare (GARLAND, 2004). In conseguenza della crisi di legittimità e di risultati del paradigma riabilitativo e dell'aumento incontrollato dell'utenza del sistema penale, gli attori del sistema penale tenderebbero oggi a trattare l'utenza secondo tale logica

cost/benefit riservando il carcere, con finalità meramente neutralizzanti, alle categorie a maggior rischio e limitandosi a forme controllo più blande per le altre (FEELEY, SIMON 1992; PAVARINI, 2000). Ignorando in tal modo l'originario mandato correzionalista di rieducazione a partire dall'analisi delle carenze e bisogni individuali.

A ben vedere, se volgiamo lo sguardo al caso italiano, non si rinvengono tracce in grado di confermare in pieno questa ipotesi (CAPUTO, 2018). Se è vero che vi è stata una crescita quantitativa del sistema penale, allo stesso tempo va detto che si è verificato un fenomeno inaspettato di adattamento delle agenzie di *penal welfare* che si sono sin da subito formate una propria cultura, volta a gestire in maniera razionale ed economica la bulimia punitiva, ma che non sembra affatto essere basata sul ricorso a tecnologie di tipo attuariale, piuttosto sembra essere una naturale evoluzione dei dispositivi di trattamento differenziale della devianza che abbiamo analizzato nel paragrafo 2. Cerchiamo di analizzare gli elementi a supporto di questa tesi.

In primo luogo, bisogna osservare che in Italia la crescita dei tassi di incarcerazione si è paradossalmente verificata proprio a partire dall'adozione della legge penitenziaria che

introduceva il modello correzionalista, in controtendenza con il trentennio precedente durante il quale si era verificato un processo di forte decarcerizzazione (PAVARINI, 1997). Pertanto, nel nostro caso la domanda di punitività rivolta alle agenzie di controllo e l'aumento dei tassi di incarcerazione sono contestuali all'introduzione del modello correzionalista e non successivi alla sua crisi. Infatti, se nel 1975 viene introdotto il modello correzionalista, già a partire dall'anno successivo i tassi iniziano a crescere: dal 1976 il tasso di detenzione è raddoppiato passando da 51 detenuti per 100.000 abitanti fino a toccare il punto massimo di 110 nel 2010⁸⁸. Il processo di carcerizzazione è stato prodotto alternativamente o congiuntamente – a seconda degli anni – da due diversi fenomeni. Il primo è la tendenza ad un maggior ricorso alla repressione penale e delle condanne. Il secondo è quello dell'aumento della severità delle

⁸⁸ Fonte: elaborazione dati Istat. *Serie storiche*. <www.istat.it>. In questo intervallo di tempo le cicliche diminuzioni del tasso sono direttamente imputabili a numerosi provvedimenti clemenziali. Anche se il più recente ciclo deflattivo, verificatosi nel biennio 2014-2015, è frutto di una serie di provvedimenti temporanei – come la liberazione anticipata speciale – adottati dal Governo italiano a seguito della condanna della Corte Edu nel caso Torreggiani et al. c. Italia per il sovraffollamento del sistema penitenziario (CAPUTO, CIUFFOLETTI, 2018b).

condanne penali. Dal 1976 al 1990 si è verificato un aumento del tasso di detenzione prodotto dal saldo negativo tra usciti ed entrati nonché dal numero delle condanne che aumentano del +52%⁸⁹. Dopo la parentesi 1984-1990, in cui il tasso è stato contenuto anche grazie ad una serie di provvedimenti clemenziali, i primi anni '90 sono stati caratterizzati da un'ulteriore crescita del saldo ingressi/uscite e delle condanne che aumentano del +161% tra il 1990 e il 2000. Negli anni successivi, a fronte di una stabilizzazione della variabile condanne e degli ingressi, il tasso di detenzione ha continuato a crescere a causa dell'aumento della lunghezza media della permanenza in carcere che è passata da 6,8 mesi del 1998 ai 13,7 mesi del 2014⁹⁰.

A fronte della crescita della punitività del sistema, il progetto correzionalista dell'ordinamento penitenziario, basato su lavoro e programmi rieducativi, è rimasto in gran parte lettera morta e non è mai stato attuato (CAPUTO, 2017). Così tutte le riforme successive e le relative politiche penitenziarie appaiono più che altro come dei tentativi di

⁸⁹ Elaborazione dati Istat. *Serie storiche*. <www.istat.it>.

⁹⁰ Elaborazione dati Coe. *Space I*. Anni 1999-2015. <www.wp.unil.ch/space/>.

gestione di un sistema in perenne emergenza e sempre al limite del collasso. Proprio a partire da tale contesto ha preso piede un trasversale movimento riformista volto ad introdurre alternative alla detenzione per evitare che la crescita continua dell'utenza del sistema penale ricadesse sul solo sistema carcerario e scongiurare le detenzioni per nuovi reati minori che sono stati introdotti nel corso degli anni. Ne è derivata una articolazione delle modalità esecutive che, pur lasciando al centro dell'orizzonte punitivo la detenzione in carcere, comprendono ora una varietà di misure "alternative" che consentono di scontare tutta o parte della pena fuori dalle mura del carcere.

Tali riforme, però, più che contenere la crescita della popolazione detenuta hanno avuto il solo effetto di assorbire una nuova utenza che veniva catturata nelle maglie del sistema penale da nuove politiche di criminalizzazione, come quelle adottate in materia di droga a partire dall'inizio degli anni '90. Per farsi un'idea del contro-effetto di *net widening* (COHEN, 1979) che si è verificato nel tentativo di arginare la crescita dei tassi, si pensi che a partire dal 1997 al 2018 l'utenza complessiva del sistema penale (carcerario e non) ha subito un boom impressionante, se nel 1997 era complessivamente di

60.000 unità circa, nel 2018 era di 114.588, grazie in particolare alle nuove misure dei lavori di pubblica utilità (l.p.u.) e della messa alla prova. Il maggior ricorso alle misure alternative ha consentito che il boom punitivo non ricadesse sul solo sistema carcerario. Infatti, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2018 le misure alternative sono raddoppiate, infatti, passando da 14.274 a 32201: i lavori di pubblica utilità da 38 del 2010 a 7.588 del 2018, mentre le messe alla prova da 503 del 2014 a 15.144 del 2018. Nel 2018 il sistema dell'esecuzione penale risultava così articolato: l.p.u. il 7%, messa alla prova il 13%, misure alternative il 28% e il carcere il 52%.

Il correzionalismo italiano si è così trovato a fare i conti sin dalla sua nascita con una crescita imponente dell'utenza e, in mancanza di orientamenti definiti da parte della politica, ha elaborato sin dalle origini una serie di pratiche di trattamento dell'utenza, tipiche di quell'approccio welfarista che abbiamo analizzato nel paragrafo 2. Oggi l'utenza del sistema penale viene alternativamente gestita mediante programmi meramente contenitivi oppure programmi con una proiezione verso il sistema delle alternative. La scelta tra le due opzioni trattamentali avviene sulla base di due diversi dispositivi di selezione e

distribuzione, aventi indiretti effetti classisti e discriminatori.

Il primo, di natura legale ed amministrativa, è dato dall'insieme di previsioni che prevedono trattamenti differenziati per alcune categorie di condannati considerati "immeritevoli", a causa della particolare gravità del reato commesso oppure perché ritenute disturbanti per l'ordine interno del carcere, come ad esempio quelli detenuti in regime del 41bis o.p., oppure in circuiti penitenziari creati per via amministrativa come le sezioni di alta sicurezza⁹¹ o quelle destinate a detenuti vulnerabili⁹². Si tenga presente che tali dispositivi legali di esclusione hanno fatto la loro comparsa quasi contestualmente all'introduzione del carcere correzionalista avvenuto in Italia con la legge penitenziaria del 354/1975, a conferma della nostra ipotesi secondo cui essi possono essere considerati come un portato del welfarismo e non della sua crisi.

Il secondo dispositivo di distribuzione dell'utenza è dato da un complesso di criteri giurisprudenziali e di pratiche volte alla distribuzione selettiva tra carcere ed alternative

⁹¹ DAP, Circolare 21 aprile 2009, 3619/6069 e Circolare 5 maggio 2015, 0157181.

⁹² Come quelle per *sex offenders* e i trans-gender (DAP, Circolare 02 maggio 2001, 500422).

alla detenzione sulla base di una valutazione costi/benefici basata su meri criteri esperienziali⁹³. I tribunali di sorveglianza, infatti, ammettono alle misure alternative solo in presenza di garanzie soggettive di affidabilità quali la disponibilità di un lavoro, di un reddito, di una abitazione e di una rete socio-familiare. Finendo così per spingere verso il carcere quelle classi di individui dotati di un basso capitale sociale e ritenuti ad alto rischio di recidiva. Tale dispositivo di selezione e distribuzione comporta che la popolazione detenuta risulti composta da condannati per reati ostativi, condannati a pene lunghe oppure a pene brevi ma ritenuti non affidabili dalla magistratura di sorveglianza perché recidivi o semplicemente poveri.

A subire le conseguenze di questo sistema selettivo sono due classi di condannati considerate ad alto rischio di recidiva: i tossicodipendenti e gli stranieri. I primi costituiscono quasi 1/3 della popolazione detenuta e sono normalmente reclusi in carcere piuttosto che in libertà

⁹³ Tali pratiche sono state oggetto di una indagine qualitativa che ha riguardato alcuni dei principali attori dell'esecuzione penale e che ho svolto nell'ambito del Progetto di ricerca *Crime repression costs in context* https://cordis.europa.eu/project/rcn/84109_en.html.

all'interno di comunità di recupero⁹⁴. Per quanto riguarda gli stranieri, nonostante siano il 31-33% dei condannati e il 34% dei detenuti, sono solo il 19% del totale dei soggetti in misura alternativa, alla quale raramente accedono dalla libertà: sono appena il 15% degli affidamenti ordinari e solo il 6% degli affidamenti terapeutici dalla libertà⁹⁵.

5 CONCLUSIONI

Concludendo, possiamo affermare che queste pratiche sembrano essersi affermate non tanto come reazione alla crisi del welfarismo e del paradigma rieducativo, bensì come una naturale evoluzione della cultura correzionalista. Il welfarismo si è, in effetti, da sempre caratterizzato per la tendenza ad usare politiche di trattamento differenziale della povertà come abbiamo visto sopra, nonché per quella ad offrire risposte standardizzate e non individualizzate ai bisogni individuali. Anche se tali pratiche sembrano distinguersi su almeno un punto rispetto a quelle del

⁹⁴ Non a caso nel 2017 il 70% degli affidamenti terapeutici erano concessi a condannati provenienti dalla detenzione, in proporzione esattamente contraria a quella dell'affidamento ordinario.

⁹⁵ Elaborazione dati Ministero della Giustizia. Statistiche. <www.giustizia.it>.

passato. Se inizialmente la tendenza diffusa era quella di usare il welfare per il trattamento della sola povertà fisiologica ed il *welfare penale* per quella cosiddetta “pericolosa”, assistiamo oggi ad una ulteriore differenziazione all’interno di quest’ultima categoria di poveri pericolosi tra “affidabili” ed “inaffidabili”. Così la logica welfarista della differenziazione e dell’allocazione ottimale delle risorse ha finito per consentire la convivenza di molteplici pratiche punitive anche contraddittorie: di neutralizzazione, rieducazione o reinserimento sociale, solo per menzionare le principali.

In tal modo, l’approccio correzionalista al trattamento della devianza è finito in una profonda contraddizione. Secondo la cultura solidaristica welfarista, infatti, i programmi sociali dovrebbero basarsi sull’analisi dei bisogni soggettivi e, solo in seconda battuta, sul loro trattamento secondo dispositivi standardizzati. Non è un caso, infatti, che il trattamento rieducativo dei detenuti si sarebbe dovuto basare, secondo l’approccio criminologico clinico, a partire dall’analisi delle carenze soggettive. Il punto è che tale modello teorico non è mai stato in grado di fornire agli operatori strumenti adatti a gestire una popolazione detenuta che più che essere composta da

individui “malati”, come pretendeva la criminologia positivista, era per lo più composta da poveri e marginali. Questo limite originario del modello correzionalista è stato sin da subito superato, utilizzando l’analisi delle carenze ed i bisogni soggettivi non per elaborare programmi di supporto, ma per valutare l’affidabilità soggettiva e permettere alla burocrazia ed alla magistratura di effettuare una selezione. Così, anche a causa di scarsi investimenti nel welfare penale, si è finito per trasformare il metodo clinico di analisi dei bisogni e delle carenze in criterio di definizione di destini sociali dei condannati, sulla base della capacità reddituale e lavorativa. L’analisi dello status socio-economico del condannato da strumento di definizione dei bisogni, è divenuto strumento per definire la meritevolezza per l’accesso ad una punizione non carceraria più mite.

BIBLIOGRAFIA

BANDINI, T.; GATTI, U. Limiti e contraddizioni dell’opera del criminologo clinico nell’attuale sistema penitenziario. **Rassegna penitenziaria e criminologica**, 1980.

BARATTA, A. **Criminologia critica e critica del diritto penale**. Bologna: Il mulino, 1982.

BECK, U. **La società del rischio**. Roma: Carocci, 2000.

_____. **Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro**. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile. Torino: Einaudi, 2000b.

BEVERIDGE, W. **Alle origini del welfare state**. Il Rapporto su Assicurazioni sociali e servizi assistenziali. Milano: Franco Angeli, 2010.

BURCHELL, G.; GORDON, C.; MILLER, P. Insurance and risk. *In: The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. London: Harvester Wheatsheaf, 1991, p. 87-104; 197-210. Disponibile: <https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo3684463.html>.

CAPLOW, T.; SIMIN, J. Understanding Prison Policy and Population Trends. *In: TONRY, M.; PETERSILIA, J. (Eds.). Prisons*. Chicago: University of Chicago Press, 1999, p. 63-120.

CAPUTO, G. Welfare state e lavoro dei condannati. *In: MATTAROLO, G.; SITZIA, A. Il lavoro dei detenuti*. Padova: University of Padova Press, 2017.

CAPUTO, G.; CIUFFOLETTI, S. Marriage Italian Style. A decryption of Italy and ECtHR's relationship concerning prisoners' rights. *In: CLIQUENNOIS, G.; SUREMAIN, H. de. (Eds.). Monitoring penal policies in Europe*. Routledge, 2018.

_____. Alternative alla detenzione tra net widening e need-risk assessment. **Sicurezza e scienze sociali**, Routledge, 2018b.

CASTEL, R. **La metamorfosi della questione sociale**. Una cronaca del salariato. Avellino: Sellino, 2007.

_____. **L'insicurezza sociale**. Che significa essere protetti? Torino: Einaudi, 2004.

CERNY, P. G. Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization. **Government and Opposition**, v. 32, i. 32, p. 251–274, 1997. Disponibile:<
<https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14777053/1997/32/2>>.

CLEMMER, D. **The prison community**. Boston: Christopher publishing house, 1940.

COHEN, S. The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control. **Contemporary Crises** 3, Amsterdam, v. 3, i. 4, p. 339-363, 1979. Disponibile:<
<https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00729115>>.

COHEN, S. **Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification**. Cambridge: Polity press, 1985

CONSIGLIO D'EUROPA. **European Prison Rules, Recommendation No. R (1987)3**. Strasbourg, 1987.

_____. **European Prison Rules, Recommendation No. R (2006)2**. Strasbourg, 2006.

COSER, L. A. **The functions of social conflict**. New York: The free press, 1956.

DURKHEIM, E. **La divisione del lavoro sociale**. Milano: Edizioni di comunità, 1971.

ESPING, A. G. **I fondamenti sociali delle economie postindustriali**. Bologna: Il Mulino, 2000.

EWALD, F. **L'Etat Providence**. Paris: Bernard Grasset, 1986.

_____. Insurance and risk. *In*: BURCHELL, G.; GORDON, C.; MILLER, P. **The Foucault Effect: Studies in Governmentality**. London: Harvester Wheatsheaf, 1991, p. 197-210.

FEELEY, M. M.; SIMON, J. The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications.

Criminology, v. 30, i. 4, p. 449-474, Nov. /1992.

Disponibile:<

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01112.x>>.

FERRERA, M. The four social europes: between universalism and selectivity. *In*: RHODES, M.; MENY, Y. **The future of european welfare**. New York: Mackmillan, 1998, p. 81-96.

_____. Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in Europa. **Stato e mercato**, Fascicolo 1, apr./2013.

Disponibile:<

<https://www.pietroichino.it/.../uploads/2013/.../stato-e-mercato-ne>>.

FERRAJOLI, L. **Diritto e ragione**. Bari: Laterza, 1989.

FOUCAULT, M. **Sorvegliare e punire: la nascita della prigione.** Torino: Einaudi, 1993.

_____. **Nascita della biopolitica.** Corso al College du France 1978-79. Milano: Feltrinelli, 2005.

FRIEDMAN, M. **Capitalismo e libertà.** Milano: Ibl, 2010.

GALLINO, L. **Se tre milioni vi sembrano pochi.** Torino: Einaudi, 1998

_____. **Globalizzazione e disuguaglianze.** Bari: Laterza, 2000.

GARLAND, D. **Punishment and welfare.** Adershot: Gower, 1985.

_____. **La cultura del controllo.** Milano: Il saggiatore, 2004.

GIDDENS, A. **Le conseguenze della modernità.** Bologna: Il Mulino, 1994.

GOFFMAN, E. **Asylums, le istituzioni totali.** Torino: Edizioni di Comunità, 2001.

HAYEK, F. A. **Legge, legislazione e libertà.** Milano: Il Saggiatore, 2010.

IGNATIEFF, M. **Le origini del penitenziario.** Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1982.

JESSOP, R. La transizione al postfordismo e il welfare state postkeynesiano. *In*: FERRERA, M. **Stato sociale e mercato**

mondiale. Torino: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1993, p. 75-98.

LEMERT, E. M. **Devianza, problemi sociali e forme di controllo.** Milano: Giuffrè, 1981.

MARSHALL, T. H. **Cittadinanza e classe sociale.** Torino: Utet, 1976.

MATZA, D. **Come si diventa devianti.** Bologna: Il Mulino, 1976.

MAZZACUVA, N. **Amnistia e difesa sociale.** Il principio della difesa sociale dalle codificazioni pre-unitarie ad oggi. Bologna: Ricerca promossa dal CNR, 1976.

MEAD, L. M. **Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship.** New York: Free Press, 1986.

_____. **The New Politics of Poverty.** The Nonworking Poor in America. New York: Basic Books, 1993.

MURRAY, C. **Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980.** New York: Basic Books, 1984

NAZIONI UNITE (ONU). **Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners**, 30 agosto 1955, U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc. E/3048 (1957), aggiornato con E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977). Disponibile: <
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add1_en.pdf>.

_____. **Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners**, Risoluzione dell'Assemblea Generale n°. 175, 17 dicembre 2015. Disponibile:
<https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf>.

NOZICK R. **Anarchia, stato e utopia**. Milano: Il Saggiatore, 2008.

PARSONS, T. **La struttura dell'azione sociale**. Bologna: Il Mulino, 1987.

_____. **The social system**. London: Routledge, 1991.

PAVARINI, M. La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo. *In*: VIOLANTE, L. **La criminalità**. Torino: Einaudi, 1997, p. 983-1031;

_____. Processi di ri-carcerizzazione e “nuove” teorie giustificative della pena. **Rassegna penitenziaria e criminologica**, v. 3, n. 1, p. 95-126, 2000.

_____. Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla «ronda dei carcerati» al «giromondo penitenziario». **Rassegna penitenziaria e criminologica**, v. 2, n. 1, p. 105-136, 2002.

PIVEN, F.F.; CLOWARD, R. **Regulating the poor**. The functions of public welfare. New York: Vintage books, 1993.

POLANYI, K. **La grande trasformazione**. Torino: Einaudi, 1974.

PRATT, J. Emotive and Ostentatious Punishment.
Punishment & Society, v. 2, n. 4, p. 417-439, Oct./2000.
Disponibile:
<<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14624740022228088>>.

_____. **Penal Populism**. London: Routledge, 2007.

PROCACCI, G. **Governare la povertà**. Bologna: Il Mulino, 1998.

RE, L. **Carcere e globalizzazione**. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa. Roma-Bari: Laterza, 2006.

REICH, R. **The Work of Nations**: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. New York: Random House, 1991.

ROBERTS, J. V.; STALANS, L.; INDERMAUR, D.; HOUGH, M.
Penal Populism and Public Opinion. New York: Oxford University Press, 2003.

ROTHMAN, D. **The discovery of asylum**. Boston: Little, Brown & company, 1971.

SANTORO, E. **Carcere e società liberale**. Torino: Giappichelli, 2004.

SYKES, G. M. **The society of captives**: a study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press, 1958.

TIMMINS, N. **The Five Giants**: A Biography of the Welfare States. Londra: Fontana Press, 1995.

TOCQUEVILLE, A.; DE BEAUMONT, G. **On the penitentiary system in America and its application in France, with an appendix on penal colonies, and also, statistical notes.** Philadelphia: Carey, 1833.

VON HIRSCH, A. **Doing justice:** the choice of punishments. New York: Hill and Wang, 1976.

VON HOFER, H.; LAPPI-SEPPÄLÄ, T.; WESTFELT, L. **Nordic Criminal Statistics 1950–2010.** Summary of a report. 8. ed. Stockholms Universitet: Kriminologiska institutionen, 2012

WACQUANT, L. **Parola d'ordine:** tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale. Milano: Feltrinelli, 2000.

YOUNG, J. **The Exclusive Society.** Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. London: Sage, 1999.

ZOLO, D. **Globalizzazione.** Un mappa dei problemi. Roma-Bari: Laterza, 2006.